

R.G. 3369/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA – A –

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Paola Gandolfi	Presidente
dott.ssa Silvia Giani	Giudice Relatore
dott. Pierluigi Perrotti	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. **3369/2016** promossa da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv. LUCA GHEDINA, giusta procura allegata all'atto introduttivo, sub doc. 1, elettivamente domiciliato in CORSO EMILIA 8, 10152 TORINO presso lo studio del difensore;

ATTORE

contro

██
██████████ 20060 CASSINA DEI PECCHI.

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: Diritto d'autore

CONCLUSIONI

Per l'attore:



Assunto a parametro il “Compendio delle norme e dei compensi per la produzione dell’arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (doc. 15), l’odierno attore richiede – a titolo risarcitorio – il pagamento di

- 1) una somma capitale per diritti di utilizzo perlomeno pari ad Euro 1.912,50 (utilizzo pubblicitario non autorizzato dell’immagine per i mesi di pubblicazione sul sito internet e su Facebook, aumentato di tre volte, in applicazione del citato tariffario: v. conteggi sub doc. 13), o veriore stabilita dall’Ill.mo Giudicante, oltre al rimborso forfettario delle spese legali stragiudiziali, determinarsi occorrendo anche in via equitativa, sino alla concorrenza dell’importo complessivo di Euro 2.000,00 oltre
- 2) interessi legali dalla data della domanda al saldo, nonché
- 3) liquidazione delle spese di lite nella misura di Euro 810,00 a titolo di compensi *ex* Decreto Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 ed Euro 196,00 a titolo di contributo unificato, oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA, CPA (cfr. doc. 14) e spese successive occorrendo.

MOTIVAZIONE

1. Il sig. [REDACTED] ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data 25 gennaio 2016, chiedendo la condanna della convenuta [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’indebito sfruttamento economico dell’opera fotografica da lui realizzata, allegando che:

- la convenuta [REDACTED] era una società specializzata nell’offrire servizi turistici in Italia, che aveva utilizzato con finalità pubblicitarie, sia sul proprio sito che sulla sua pagina Facebook, una fotografia realizzata dal sig. [REDACTED] fotografo di professione e titolare dei relativi diritti d’autore, senza aver richiesto né ottenuto da parte di quest’ultimo alcuna autorizzazione.

- L’immagine era stata utilizzata almeno a partire dal 25 gennaio 2014 sul sito della convenuta, [REDACTED] nonché attraverso un link che dalla propria pagina Facebook era diretto al sito di sua proprietà .



- A seguito di numerose diffide, la convenuta aveva rimosso l'immagine dal proprio sito in data 13 novembre 2014 e da Facebook nel novembre 2015, contestando, tuttavia, in una missiva del 14 novembre 2014 qualsiasi violazione dei diritti di sfruttamento economico della relativa immagine, non essendo indicati su di essa gli estremi di cui all'art. 90 della legge d'autore a tutela delle opere fotografiche.

2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il Giudice ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta (allegato C), ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007. La notifica si è perfezionata in data 15 aprile 2016 presso la sede della

Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.

Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo Regolamento Europeo va, pertanto, emessa sentenza.

3. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge.

Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (*ex art. 472, 2° co., c.p.c.*) e di quello spagnolo *ex art. 496, 2° co., L.E.C.*, il meccanismo automatico di *ficta confessio*, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del *default judgment* inglese e del *Versäumnisurteil* tedesco e austriaco.

4. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007 applicabile al caso in esame - non essendo ancora in vigore il reg. 2421/2015, che prenderà definitivo effetto dal 14 luglio 2017-, può trovare ivi applicazione in quanto il *petitum* attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento *de quo* e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento. L'attore ha, invero, la propria residenza in Germania, mentre il convenuto ha la sede legale in Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente



Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.

5. Nel merito, la domanda proposta dall'attore è fondata.

Le fotografie in esame rientrano nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt. 90 e ss. l. a.

L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione, scattata dallo stesso nel 2011, è stata pubblicata sul suo sito, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore e del regime giuridico di circolazione da applicare (*Creative Commons*). Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi il diritto di condividere, copiare e modificare liberamente l'immagine, a condizione che venisse indicata la paternità dell'opera, insieme ad un link al sito del titolare dei diritti, e che l'utilizzo dell'immagine non avesse pubblicità promozionale.

Tali requisiti, pur non materialmente indicati sull'immagine fotografica, erano specificati immediatamente dopo la fotografia di cui è causa, come si evince dal doc. 5. Ciò è sufficiente dunque, a ritenere integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 25 gennaio 2014 sino al novembre 2014 e al novembre 2015, rispettivamente sul proprio sito e sulla sua pagina Facebook.

6. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro le tabelle 3A e 3B, relative all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet, del Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società italiana degli Autori ed editori (vd. doc. 15). Tenuto conto dei valori medi in esso indicati, in caso di violazioni e della durata delle violazioni, nonché dell'aumento determinato dalla mancanza del consenso, il danno è, dunque, liquidato, in moneta attuale, in euro 1.920,00, oltre interessi legali dal 25 gennaio 2016.

7. *Spese*. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta. Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è



costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto. Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentate tecnico. Esse vanno liquidate, tenendo conto dei valori modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit, considerando 29). In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri di cui al DM n 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, come peraltro richiesto dal difensore, si liquida in favore dell'attore, a titolo di spese processuali, l'importo di euro 810,00 per compensi ed euro 196,00 per spese per contributo unificato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] [REDACTED], rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Condanna la convenuto [REDACTED] al versamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di euro 1.920,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 25 gennaio 2016 al saldo.
- Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 810,00 per compensi ed euro 196,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 26 maggio 2016

Il Giudice Relatore
dott.ssa Silvia Giani

Il Presidente
dott.ssa Paola Gandolfi

